



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL FIUME SILE

ARTURO PIZZOLON	Presidente
CLAUDIO GROSSO	Vicepresidente
CRISTINA ANDRETTA	Componente
STEFANO GIULIATO	Componente
GIUSEPPE ROMANO	Componente

Deliberazione n. 6 del 5.2.2020

Oggetto: [REDACTED]. Ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione. Resistenza in giudizio. Patrocinio legale Avvocatura regionale. Ratifica del Decreto del Presidente dell'Ente Parco n.1 del 3-02-2020.

Premesso che:

- l'Ente Parco ha attivato il procedimento di espropriazione di alcuni terreni, in Comune di Quarto d'Altino (VE), per la realizzazione di un'opera pubblica, quale un percorso ciclopedonale;
- la Società [REDACTED] ha presentato domanda, quale fittavolo dei succitati terreni, per la liquidazione dell'indennità aggiuntiva, di cui all'art. 42 del D.P.R. 327/2001;
- l'Ente Parco ha rigettato la domanda;
- la suddetta Società ha presentato ricorso, avverso il rigetto dell'istanza, alla Corte di Appello di Venezia;
- la Corte di appello di Venezia ha rigettato il ricorso, con sentenza n. 2236/2019;
- avverso la suddetta sentenza la Società [REDACTED] ha promosso ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione;
- l'Ente Parco del Sile, Ente strumentale della Regione Veneto, ha sottoscritto apposita convenzione per la tutela legale da parte dell'Avvocatura regionale;

Vista la richiesta dell'Ente Parco di assistenza legale, nel procedimento *de quo*, da parte dell'Avvocatura regionale;

Preso atto che l'Avvocatura regionale, con nota del 17-01-2020, ha indicato gli avv. ti Bianca Peagno e Franco Botteon, dell'Avvocatura regionale, unitamente all'avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, per il patrocinio legale dell'Ente Parco, nel contenzioso di che trattasi;



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

Considerato che l'Ente Parco conferma i motivi di rigetto dell'istanza dell'indennità, di cui all'art. 42 del D.P.R. 327/2001, ripresi nella citata sentenza della Corte di Appello di Venezia, e, pertanto, ritiene di costituirsi in giudizio, per veder ivi affermata la correttezza giuridica del rigetto dell'istanza di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, costituirsi in giudizio avverso il ricorso di che trattasi, attraverso l'Avvocatura regionale, con l'assistenza dei succitati avvocati, per interesse all'efficacia del provvedimento impugnato, assunto a tutela di di consolidati principi in materia;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di ratificare il Decreto del Presidente dell'Ente Parco n.1 del 3-02-2020;
- 2) di costituirsi in giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione, avverso il ricorso proposto dalla Società [REDACTED] e la pretesa attorea di vedersi liquidata l'indennità, di cui all'art. 42 del D.P.R. 327/2001, come meglio specificato in premessa;
- 3) di avvalersi dell'assistenza legale e del patrocinio dell'Avvocatura regionale, giusta convenzione in essere, nelle persone degli avv.ti Bianca Peagno e Franco Botteon, unitamente all'avv. Andrea Manzi del Foro di Roma;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo regionale, ai sensi della L.R. n. 42/2018, e, pertanto, è esecutiva dalla sua adozione.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Arturo Pizzolon

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Santina Serenella Grande

Treviso, 5.2.2020

